



Criteri generali di valutazione per gli scrutini a.s. 2024-2025

Secondo quanto stabilito dall'O.M. 90 del 21/05/2001, dal D.M. 3 ottobre 2007 n. 80 e dall'art. 4 dell'OM 5 novembre 2007 n. 92 il collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell'ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Secondo quanto previsto dall'O.M. 92 del 5-XI-2007 e dal DPR n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento di valutazione) si assumono le seguenti finalità della valutazione:

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

Premesso che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e sottolineata l'importanza di valutare ogni studente nella sua individualità e globalità, i criteri definiti dal Collegio Docenti sono determinati "al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe" (art. 4 OM 92/07)-

Il docente della disciplina propone il voto in base ad **un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo**. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati, delle valutazioni conseguite dagli studenti nei moduli PON FSE e nei percorsi PNRR, degli esiti delle esperienze di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.

Il ricorso alle griglie di valutazione e alle rubriche elaborate dai Dipartimenti disciplinari e allegate al PTOF garantisce trasparenza e coerenza nella valutazione, riducendo l'aleatorietà e l'improvvisazione.

Criteri generali	1. In via preliminare occorre effettuare una valutazione relativa alla validità, per ciascuno studente, dell'anno scolastico secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 14 del DPR 122/09, in materia di regolamento di valutazione e secondo quanto previsto nella CM n. 20 del 04/03/2011. Quindi, come già comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico, si terrà conto dei seguenti parametri: monte ore annuale del curriculum, numero minimo di ore di presenza ai fini della validità pari a tre quarti del monte ore annuale. Nei casi di assenze superiori ad un quarto del monte ore annuo si procederà ad una verifica delle situazioni di deroga previste in linea generale dal medesimo articolo 14 DPR 122/09 in virtù del quale: "le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al detto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative". Le situazioni di deroga sono state deliberate dal Collegio dei Docenti di questa scuola nella seduta del 04/09/2024. È compito del Consiglio di Classe verificare caso per caso se siano riscontrabili le situazioni di deroga previste dal Collegio dei Docenti. Si precisa che, secondo le disposizioni citate "il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo". Passando poi alla valutazione, si seguiranno i seguenti criteri: 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa l'Educazione civica. I criteri di ammissione terranno conto delle eventuali modifiche al regolamento sulla valutazione DPR 122/2009, relativamente alla disciplina del voto di comportamento, introdotte dalla Legge 150/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
------------------	---



Biennio obbligo scolastico	2. Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto (Nota ministeriale n.699 del 6.05.2021) La valutazione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è effettuata attraverso una specifica rubrica elaborata dall'Istituto e tiene conto anche delle novità introdotte dalle Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica (Decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024). 3. In considerazione della valenza non solo oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche didattica e formativa dei voti oltre che della loro incidenza sul credito scolastico, in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti (e rispondenti agli obiettivi prefissati) il Consiglio di classe, oltre ad utilizzare una più ampia gamma di voti, valuterà la possibilità di favorire il passaggio alla fascia di credito successiva. 4. In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in considerazione non solo la sintesi numerica (desunta da una media semplice o ponderata) rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e quindi la scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e programmati dal Consiglio di classe. Ciò permetterà al Consiglio di valutare la gravità o non gravità della insufficienza, ferma restando l'indicazione di massima secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10. Le insufficienze riportate verranno comunicate dalla scuola alla famiglia. 5. Al fine di deliberare la promozione o non promozione di studenti che presentino una o più insufficienze (definite con i criteri di cui al punto 4) il Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall'insegnante e valuta collegialmente come fattori utili a determinare la decisione: - l'assiduità della frequenza; - l'impegno, la motivazione, la partecipazione e l'interazione dimostrate durante il corso dell'anno, sia nelle attività didattiche in presenza, sia in quelle eventualmente realizzate a distanza; - la progressione rispetto ai livelli di partenza; - l'esito della frequenza dei corsi e attività di recupero che possono essere realizzate fino alla fine di maggio; - il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in una o più discipline; - l'attitudine allo studio autonomo; - la presenza di capacità e abilità che consentono di colmare le lacune individuate; - il curriculum dello studente; - la valutazione conseguita negli scrutini intermedi. Il C.d.C. procederà per le classi prime e seconde ad una valutazione negativa quindi di non ammissione in presenza di n. 4 discipline o più con insufficienza grave o con valutazione di insufficienza diffusa, anche non grave (4/5 discipline). Per le classi terze e quarte il C.d.C. procederà ad una valutazione negativa quindi di non ammissione in presenza di n. 3 discipline o più con insufficienza grave o con valutazione di insufficienza diffusa, anche non grave (4/5 discipline). In linea generale il C.d.C. valuterà il numero delle insufficienze gravi nel contesto generale di profitto dello studente tenendo presente che la soglia minima per la non ammissione è data da una media inferiore a 5,5. e Si ricorda che in caso di parità nella votazione per la ammissione alla classe successiva prevale il voto del Presidente ai sensi dell'art. 79 R.D. 04/05/1925 n° 653 e art.37 D. Lvo 16 /04/1994 n° 297. 2. Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del biennio, nella valutazione delle classi prime, si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè lo studente ha saputo
---	---



	migliorare rispetto ai livelli di partenza e della possibilità di una maturazione delle capacità nell'arco di tempo complessivo del biennio. In considerazione delle disposizioni sul diritto all'istruzione e sulla necessità di facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art. 4 c.6 DPR 275/99), nella valutazione degli studenti che hanno scelto di passare ad altro percorso di studio, non saranno considerate determinanti le carenze nelle materie di indirizzo.
Prove suppletive	3. Le situazioni eccezionali di studenti in gravi difficoltà durante l'anno per vari motivi (disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati), qualora non sussistano le condizioni per il rinvio a prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo (art. 13 c. 9 OM 90 del 21/05/01), saranno discusse separatamente e con estrema attenzione. In ogni caso nel giudizio dovranno prevalere le considerazioni relative ai risultati di apprendimento.
Studenti con votazioni inferiori a 6/10	4. Agli studenti per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà comunicato per iscritto: a) Il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio, nonché i voti delle altre discipline. b) I contenuti riferiti alle lacune presenti nella disciplina che sarà oggetto di accertamento formale del superamento del debito formativo (cfr. i programmi svolti, depositati dal docente con le firme degli studenti e gli argomenti specifici oggetto di accertamento) e le relative strategie di recupero. c) L'attivazione dei corsi di recupero estivi ed il relativo calendario saranno comunicati mediante affissione all'albo della scuola entro giugno 2025; per le discipline in cui non sono attivati corsi è evidente la necessità di provvedere attraverso lo studio individuale. d) La facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola, di optare per un'attività di recupero in forma privata. e) Le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Il C.d.C., anche in caso di sufficienza, può procedere a segnalare tramite comunicazione scritta alla famiglia la necessità di consolidare determinati argomenti o parti del programma. Questi saranno oggetto di accertamento didattico da parte del docente entro il mese di settembre.
Corsi di recupero	5. Saranno organizzati dall'Istituto eventuali corsi di recupero (ai sensi dell'OM 92/07 art. 2 c. 6) di n. 15 ore preferibilmente nelle materie appartenenti alle aree fondamentali del curriculum e connotate dal più elevato numero di valutazioni insufficienti. I corsi, che si svolgeranno nel periodo giugno-luglio, sono volti a offrire il necessario supporto e una preparazione finalizzata al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini. 6. Per gli studenti con fragilità che, anche in caso di sufficienza, hanno ricevuto segnalazione con comunicazione scritta di cui sopra (punto 4) e che siano stati segnalati dal C.d.C. nello scrutinio di fine anno, dopo l'accertamento didattico di settembre di cui sopra, potranno essere attivati nel periodo ottobre-novembre percorsi di recupero in itinere a cura del docente della disciplina e, se previsti nell'ambito dei Fondi Europei, corsi di potenziamento delle competenze di base.

	7. Le prove di verifica finale. Agli studenti verrà somministrata una prova scritta (relazione, questionario, test, analisi di testo, problemi...) della durata massima di 2 ore, con l'eccezione di italiano per cui possono essere previste n. 3 ore. Della preparazione delle prove si occupa il docente che ha segnalato l'insufficienza nello scrutinio finale, nei casi di sospensione del giudizio. Il testo della prova, riservato, con relativi elementi di adeguatezza (in caso di quesiti e/o problemi) e griglia per valutazione e correzione, dovrà essere predisposto entro giugno e conservato in cassaforte dell'istituto fino ad agosto. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico.
--	---



	Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nel percorso dell'attività di recupero. Successivamente al completamento delle verifiche, i consigli di classe saranno convocati improrogabilmente entro la data d'inizio delle lezioni per l'integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione dello scrutinio finale ai sensi dell'OM 92/07, art. 8, c. 6. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizi, vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "promosso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non promosso". Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico come sotto specificato.
Non ammissione	8. Per gli studenti che <i>"non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo allo studente a causa di una mancata o sporadica partecipazione e frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate durante il primo periodo didattico, il consiglio, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva"</i>. Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe: - approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti; - formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere anche l'indicazione allo studente dell'opportunità di cambiare l'indirizzo di studi; - approva i giudizi analitici formulati dai singoli docenti nelle discipline valutate non sufficienti. In caso di non promozione nella sessione di agosto tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale si indicherà semplicemente "NON AMMESSO", "AMMESSO" o "ANNO SCOLASTICO NON VALIDO". Le famiglie potranno prendere visione delle valutazioni sulla bacheca personale dello studente.
Credito scolastico	9. Per l'attribuzione del credito scolastico restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, introdotto a sua volta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150. Per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascun studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del triennio. Per le classi terze, quarte e quinte i consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, individuata la media di ogni studente e la corrispondente banda di riferimento, attribuirà il credito scolastico in base alla valutazione comparata della presenza/assenza di tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso: - frequenza - interesse - impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative. "In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede d'esame di stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno, sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione" (art.143 c.1, O.M. 90 citata).



Corsi di recupero intermedi Valutazione degli studenti con disabilità o con DSA	A partire dall'a.s. 2008/09, la valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e pertanto incide sulla determinazione del credito scolastico. Anche in questo si terranno in conto le eventuali modifiche introdotte dalla Legge 150/2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.										
	DETERMINAZIONE BANDA DI OSCILLAZIONE										
	Il Consiglio di Classe attribuirà l'estremo superiore della banda di oscillazione in presenza dei seguenti indicatori: - assiduità nella frequenza - impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo - partecipazione alle attività complementari e integrative previste dall'ampliamento dell'offerta formativa .										
	<table><tr><th>Punteggio attribuito</th><th>INDICATORI PER ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO</th></tr><tr><td>0,15</td><td>In caso di frequenza assidua (ASSENZE ≤ 15% ORE)</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Impegno e interesse nella partecipazione alle attività integrative e complementari promosse dall'Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (Progetti d' Istituto, PCTO, Didattica Orientativa). Il punteggio viene attribuito agli studenti che abbiano partecipato ad attività integrative e che abbiano conseguito l'attestato di partecipazione rilasciato dal docente esperto.</td></tr><tr><td>0,25</td><td>Impegno e interesse nella partecipazione alle attività curriculari comprese quelle integrative obbligatorie e quelle connesse all'insegnamento della Religione Cattolica o alternative (studenti che non si avvalgono di tale insegnamento)</td></tr><tr><td>max 0,35</td><td>Parte decimale della Media voti Tra 0,01 e 0,20 si assegna 0,15. Tra 0,21 e 0,40 si assegna 0,25. Tra 0,41 e 0,59 si assegna 0,35. Con parte decimale della media voti superiore o uguale a 0,60 si va direttamente all'estremo superiore della banda.</td></tr></table>	Punteggio attribuito	INDICATORI PER ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO	0,15	In caso di frequenza assidua (ASSENZE ≤ 15% ORE)	0,25	Impegno e interesse nella partecipazione alle attività integrative e complementari promosse dall'Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (Progetti d' Istituto, PCTO, Didattica Orientativa). Il punteggio viene attribuito agli studenti che abbiano partecipato ad attività integrative e che abbiano conseguito l'attestato di partecipazione rilasciato dal docente esperto.	0,25	Impegno e interesse nella partecipazione alle attività curriculari comprese quelle integrative obbligatorie e quelle connesse all'insegnamento della Religione Cattolica o alternative (studenti che non si avvalgono di tale insegnamento)	max 0,35	Parte decimale della Media voti Tra 0,01 e 0,20 si assegna 0,15 . Tra 0,21 e 0,40 si assegna 0,25 . Tra 0,41 e 0,59 si assegna 0,35 . Con parte decimale della media voti superiore o uguale a 0,60 si va direttamente all'estremo superiore della banda.
	Punteggio attribuito	INDICATORI PER ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO									
	0,15	In caso di frequenza assidua (ASSENZE ≤ 15% ORE)									
	0,25	Impegno e interesse nella partecipazione alle attività integrative e complementari promosse dall'Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento (Progetti d' Istituto, PCTO, Didattica Orientativa). Il punteggio viene attribuito agli studenti che abbiano partecipato ad attività integrative e che abbiano conseguito l'attestato di partecipazione rilasciato dal docente esperto.									
	0,25	Impegno e interesse nella partecipazione alle attività curriculari comprese quelle integrative obbligatorie e quelle connesse all'insegnamento della Religione Cattolica o alternative (studenti che non si avvalgono di tale insegnamento)									
	max 0,35	Parte decimale della Media voti Tra 0,01 e 0,20 si assegna 0,15 . Tra 0,21 e 0,40 si assegna 0,25 . Tra 0,41 e 0,59 si assegna 0,35 . Con parte decimale della media voti superiore o uguale a 0,60 si va direttamente all'estremo superiore della banda.									
	Nel caso in cui la somma dei punteggi attribuiti agli indicatori sia superiore o uguale a 0,55 viene assegnata la parte superiore della banda di oscillazione del credito scolastico										
Nella sessione di agosto in caso di promozione per voto di consiglio si applica la parte inferiore della banda di oscillazione.											
10. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi eventualmente entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.											
11. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.											



Classi quinte	Per gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 12. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le discipline compreso il comportamento. La valutazione finale dell'esame di Stato è espressa in centesimi. Al credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 40 punti. Come previsto dall'art.28, comma 2 dell'O.M. n.45 del 9 marzo 2023, "la commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio". Si può ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi costituisce requisito di ammissione all'Esame di Stato. Lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali non costituisce requisito di accesso alle prove. Eventuali modifiche saranno introdotte a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale sull'Esame di Stato.
--------------------------	---